


# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Liguria

### Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 14 marzo 2008

#### Integrazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla DGR 1624 del 29.12.2006

##### RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale “parte IV ed in particolare l’art.205 che prevede :
- al comma 1 la necessità di raggiungere, in ogni ambito territoriale ottimale, i seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti:
  - a) almeno il 35% entro il 31.12.2006
  - b) almeno il 45% entro il 31.12.2008
  - c) almeno il 65% entro il 31.12.2012
- al comma 3, l’applicazione di una addizionale al tributo per il conferimento in discarica di cui alla legge. 549/1995, a carico dell’Autorità d’ambito, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano raggiunti gli obiettivi minimi sopra riportati;
- al comma 5 la definizione, tramite decreto ministeriale, di una metodologia e criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata;
  
- Il D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 modificativo della parte IV del d.lgs.152/2006 ;
  
- la Legge Regionale n.18/1999 “Adeguamento delle disciplina e conferimento dellefunzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, ed in particolare:
  
- l’art. 48, che prevede che la Giunta regionale definisca un metodo standard in base al quale certificare le percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni Comune ed in ogni Ambito territoriale ottimale;



# Gestione-Rifiuti.it

- la Legge Regionale n.20/2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente ligure", che all'art. 36 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti avente il compito di fornire il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.
- la Legge Regionale n..23 dell'11 luglio 2007 "Disciplina del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi", ed in particolare l'art. 5 che prevede :
  - a. al comma 1 che, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art.205 del d.lgs.152/2006, venga applicata l'addizionale del 20% prevista dal comma 3 del medesimo articolo 205;
  - b. al comma 2 che l'accertamento sulle quote di raccolta differenziata sia effettuato su base annua dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti, in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del successivo comma 3;
- La D.g.r. n. 1624 del 29.12.2006 con la quale è stato approvato il "Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" con la finalità di introdurre un riferimento oggettivo ed omogeneo per la determinazione dei risultati conseguiti da ciascun Comune prevedendo, sulla base dell'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione eventuali adeguamenti, da disporre con successivo atto;

## TENUTO CONTO:

- che l'art.2 comma 28 ter del D.lgs 4/2008 ha soppresso il c. 2 dell'art. 205 del d.lgs.152/2006 che ammetteva, ai fini del raggiungimento delle percentuali obiettivo di raccolta differenziata indicate, la possibilità di tenere conto e quindi includere nel sistema di calcolo della percentuale di raccolta differenziata il quantitativo di frazione organica di rifiuti separata dopo la raccolta;
- che a seguito delle attività di verifica sulla applicazione del metodo di cui alla Dgr 1624 del 29.12.2006, che hanno coinvolto Province ed Enti locali, è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche al metodo stesso, ed in particolare:
  - includere nell'elenco delle frazioni di rifiuto differenziato di cui tenere conto nel sistema di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, anche una quota di rifiuti inerti derivanti da piccole opere edilizie svolte in ambito domestico, purchè effettivamente avviate ad attività di recupero;
  - precisare più puntualmente quali requisiti debbano possedere i rifiuti da considerare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata;
  - ampliare l'elenco dei codici Cer computabili ai fini del calcolo della raccolta differenziata, in modo da ricomprendere rifiuti di cui siano certi la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti di recupero;



# Gestione-Rifiuti.it

TENUTO CONTO che tali modifiche sono giustificate dalla finalità di garantire una più completa rappresentazione delle frazioni di rifiuti gestite dal servizio pubblico e avviate a recupero;

CONSIDERATO che :

- in base a analisi statistiche e tecniche, si ritiene corretto l'inserimento di un tetto massimo di rifiuti inerti da demolizione domestica pari a 15 kg/procapite annui da utilizzare nel calcolo della raccolta differenziata, previa verifica che i rifiuti, derivanti da piccole opere edilizie svolte in ambito domestico, siano effettivamente conferiti dai produttori privati alle isole ecologiche comunali e da qui avviate ad impianti di recupero autorizzati sia in procedura semplificata che in procedura ordinaria con i CER:
- **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903);
- **170107** (miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106);
  - l'attribuzione di tale quota al conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune debba essere accompagnata da una documentazione supplementare fornita a cura e sotto la responsabilità del Comune rivolta ad individuare il codice CER attribuito al rifiuto e l'impianto di recupero cui lo stesso viene inviato;
  - in virtù delle prassi operative maggiormente diffuse, sia opportuno computare anche i seguenti codici CER nella quota di raccolta differenziata, purché ne siano certi la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti di recupero :
- **080318** toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317\*
- **160601\*** batterie al piombo
- **160602\*** batterie al nichel cadmio
- **160603\*** batterie contenenti mercurio
- **130205\*** scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione, non clorurati
- **130208\*** altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione
- **160103** pneumatici fuori uso

RITENUTO inoltre opportuno delegare a successivi atti del Dirigente del Settore regionale competente in materia di gestione rifiuti l'eventuale ulteriore ampliamento dei codici CER computabili nella quota di raccolta differenziata a fronte di fondate motivazioni attinenti le prassi operative e ferma restando la necessità di garantire la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti di recupero dei rifiuti;

RITENUTO pertanto necessario apportare al Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvato con Dgr 1624/06 le opportune integrazioni e modifiche conseguenti alle sopra riportate motivazioni;



# Gestione-Rifiuti.it

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

## DELIBERA

di integrare e modificare il “Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” di cui alla Dgr 1624/06 per le motivazioni richiamate in premessa, come segue:

- a) in base al contenuto del d.lgs.152/2006 come modificato dal d.lgs.4/2008, ed a seguito delle attività di verifica sulla applicazione del metodo di cui alla Dgr 1624 del 29.12.2006, che hanno coinvolto Province ed Enti locali, per i punti specificati in premessa;
- b) includendo nell'elenco delle frazioni di rifiuto differenziato di cui tenere conto nel sistema di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, un quantitativo di rifiuti inerti derivanti da piccole opere edilizie svolte in ambito domestico, pari ad un massimo annuo di 15 kg/pro capite, purchè effettivamente conferiti dai produttori privati alle isole ecologiche comunali e da qui avviate ad impianti di recupero autorizzati sia in procedura semplificata che in procedura ordinaria, cui siano attribuiti esclusivamente i seguenti codici CER:
  - **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903)
  - **170107** (miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106);
- c) includendo nell'elenco dei codici CER computabili nella quota di raccolta differenziata i seguenti ulteriori codici CER :
  - 080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317
  - 160601\* batterie al piombo
  - 160602\* batterie al nichel cadmio
  - 160603\* batterie contenenti mercurio
  - 130205\* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione, non clorurati
  - 130208\* altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione ,
  - 160103 pneumatici fuori uso purchè ne siano certi la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti di recupero;

di prevedere che, ai fini della attribuzione del quantitativo di rifiuti inerti, ciascun Comune debba fornire, in sede di comunicazione annuale dei propri dati ai sensi dell'art. 5 c. 3 della l.r. 23/2007, una documentazione supplementare rivolta ad individuare CER attribuito al rifiuto ed impianto di recupero cui lo stesso viene inviato;

di approvare conseguentemente alle sopra richiamate modifiche il metodo di calcolo integrato di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;



# Gestione-Rifiuti.it

di delegare a successivi atti del Dirigente del Settore regionale competente in materia di gestione rifiuti l'eventuale ulteriore ampliamento dei codici CER computabili nella quota di raccolta differenziata, e la conseguente approvazione delle modifiche al metodo di calcolo di cui all'Allegato 1, a fronte di fondate motivazioni attinenti le prassi operative e ferma restando la necessità di documentare la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti di recupero dei rifiuti;

di dare mandato al Settore regionale Gestione Integrata Rifiuti di diffondere a tutti gli enti locali liguri il metodo di cui all'Allegato 1, al fine dello sviluppo e consolidamento di flussi di dati informativi in merito ai risultati di raccolta differenziata che abbiano il carattere dell'oggettività ed unitarietà;

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul sito Internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ia (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

## Allegato 1

### Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Sulla base di una esperienza ormai consolidata negli anni passati, occorre evidenziare che uno dei problemi più rilevanti per la verifica di risultati realistici di intercettazione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata consiste nella mancanza di dati certi ed omogenei sulla produzione e gestione dei rifiuti .

A livello nazionale non è mai stato emanato il decreto, previsto sia dal d.lgs 22/97 che dal d.lgs 152/06, per dare una metodologia uniforme per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata.

Altro problema è legato alla mancanza di una metodica standard per il calcolo della produzione pro capite di rifiuto urbano.

Si ritiene quindi necessario, in questa sede, adottare un metodo unitario di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata che consenta una contabilizzazione uniforme dei risultati conseguiti sul territorio ligure dalle attività rivolte alla intercettazione delle frazioni omogenee, ed in particolare le frazioni biodegradabili.

Pertanto, nelle more dell'approvazione della metodologia dei criteri di calcolo della raccolta differenziata da parte dello Stato previsto dal citato art.205 al comma 4, viene adottato il seguente metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Si fa salva, in ogni caso, la possibilità di una revisione dell'allegato metodo qualora le esperienze applicative del primo biennio indichino la necessità di apportare correttivi o diverse disposizioni.

### Obiettivi

Il d.lgs. n.152/06, in linea con la necessità di incrementare qualsiasi forma di recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente la quota di rifiuti urbani da smaltire tal quali, introduce nuove disposizioni in materia di raccolta differenziata (RD). In particolare, l'art.205 fissa obiettivi puntuali di RD dei rifiuti urbani da raggiungere in ogni ambito territoriale nell'arco di 6 anni dall'entrata in vigore del decreto, che sono:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli comuni.



# Gestione-Rifiuti.it

## Raccolta differenziata:

Ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera f, del d.lgs. n.152/06 come modificata dal d. lgs. 4/2008, s'intende per raccolta differenziata (RD), "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La Frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.,

## Modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, tramite attribuzione di uno dei Codici CER di cui all' allegato 2 o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione del Regolamento Comunale, secondo criteri qualitativi e quantitativi
- essere raccolti o gestiti dal gestore del servizio pubblico direttamente o tramite ditta convenzionata con il gestore stesso;
- rientrare nel regime di tariffazione previsto per i rifiuti urbani (TARSU o TIA) ovvero essere gestiti tramite servizio specifico sulla base di convenzione con il gestore del servizio pubblico o con ditta convenzionata con il gestore stesso;
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani, raggruppati in frazioni merceologiche omogenee ed avviati al recupero od a corretto trattamento.

Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del d.lgs. n.152/06, la percentuale di raccolta differenziata è data dal rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata destinate al recupero, e la quantità dei rifiuti urbani complessivamente raccolti.

Riassumendo in una formula avremo:

$$\% \text{ di raccolta differenziata} = \frac{\sum RD - S}{RTOT} \times 100$$

dove

$\Sigma RD$  = somma in peso di tutte le frazioni di Raccolta Differenziata, e talune tipologie di rifiuto di provenienza domestica pericolose e non;

S = scarti provenienti da operazioni di selezione e trattamento secondo quanto indicato al successivi punti B) e C);

RTOT = quantità totale di rifiuti urbani raccolti (rifiuti raccolti in maniera differenziata al lordo degli scarti + rifiuti raccolti in maniera indifferenziata + rifiuti raccolti in maniera separata ed avviati ad operazioni di smaltimento).



# Gestione-Rifiuti.it

## A) Raccolta monomateriale:

I quantitativi raccolti ed avviati al recupero attraverso raccolte monomateriale, sono conteggiati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata.

## B) Raccolta multimateriale o combinata

Poichè questo genere di raccolta necessita di un impianto apposito atto a selezionare le diverse frazioni raccolte congiuntamente, occorre apportare una correzione (in diminuzione) alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti all'impianto.

Le sole quantità depurate degli scarti rientrano nel conteggio delle quantità di raccolta differenziata, mentre la quantità totale (al lordo degli scarti) concorre a definire la quantità totale di rifiuti urbani.

Ai fini della quantificazione della raccolta differenziata, la quota di scarti, tenuto conto del tipo di raccolta multimateriale effettuata sul territorio ligure, e delle esperienze maturate nei singoli ambiti territoriali, è stimata nel **30%** rispetto alla quantità totale di rifiuto conferito all'impianto di selezione. Il quantitativo relativo di scarti andrà pertanto sottratto dal quantitativo di raccolta differenziata.

Qualora l'Ente locale che pratica questo tipo di raccolta dimostri, tramite dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di selezione, di ottenere una quota di scarti differente da quella del **30%** sopra richiamata, sarà computato nella quantità di raccolta differenziata il quantitativo della raccolta multimateriale al netto della quota di scarti indicata.

La Regione ed Arpal, nell'ambito delle rispettive competenze effettuano verifiche sulla effettiva consistenza del risultato dichiarato.

## C) Rifiuti ingombranti

Per quanto riguarda questa tipologia di rifiuti, sono computabili ai fini del calcolo della raccolta differenziata, solo i rifiuti ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero.

I rifiuti ingombranti avviati a smaltimento in discarica concorrono invece a definire la quantità totale di rifiuti urbani.

Per i rifiuti ingombranti inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero, si deve introdurre un fattore correttivo al quantitativo conferito all'impianto.

Ai fini della quantificazione della raccolta differenziata, la quota di scarti, tenuto conto della serie storica di dati di produzione relativa al territorio ligure, e delle esperienze maturate nei singoli ambiti territoriali, è stimata nel **35%** rispetto alla quantità totale di rifiuto ingombrante conferito all'impianto di trattamento.

Qualora l'Ente locale dimostri, tramite dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di trattamento, di ottenere una quota di scarti differente da quella del **35%** sopra richiamata, sarà computato nella quantità di raccolta differenziata il quantitativo della raccolta separata di rifiuti ingombranti al netto della quota di scarti indicata.

La Regione ed Arpal, nell'ambito delle rispettive competenze effettuano verifiche sulla effettiva consistenza del risultato dichiarato.



# Gestione-Rifiuti.it

## D) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rientra nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata l'intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici conferiti presso le isole ecologiche comunali sia dai cittadini che dai distributori in conformità al sistema gestionale previsto dal d.lgs.151/2005.

## E) Raccolta selettiva

La raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti, finalizzata a garantire un corretto e separato smaltimento delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato (ad es. pile, farmaci ed altri rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, rifiuti cimiteriali) deve essere conteggiata nel computo della raccolta differenziata.

## F) Compostaggio domestico

I rifiuti organici umidi oggetto di compostaggio domestico, si configurano come una riduzione a monte dei rifiuti urbani totali prodotti, quindi non devono essere conteggiati a nessun livello: nè tra le percentuali di raccolta differenziata, nè tra i rifiuti prodotti .

Qualora il Comune abbia disciplinato la pratica del compostaggio domestico con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 Kg/ giorno per ogni abitante che pratica tale operazione.

## G) Inerti da costruzioni e demolizioni

I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni, prodotti in ambito domestico, possono essere conteggiati tra le percentuali di RD fino al quantitativo annuo massimo di 15 Kg pro capite purchè effettivamente conferiti dai produttori privati alle isole ecologiche comunali e da qui avviate ad impianti di recupero autorizzate sia in procedura semplificata che in procedura ordinaria. A tal fine il Comune che intenda attribuire tale quota deve fornire, in sede di comunicazione annuale dei propri dati ai sensi dell'art. 5 c. 3 della l.r. 23/2007, una documentazione supplementare rivolta ad individuare: il codice CER attribuito al rifiuto in ingresso all'area ecologica : 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903) oppure 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106), e l'impianto di recupero cui il rifiuto viene inviato;

## H) Rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento

I flussi di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento, anche se soggetti a raccolte separate, rientrano comunque nel conteggio dei rifiuti urbani complessivamente prodotti.



# Gestione-Rifiuti.it

Tra queste categorie di rifiuti ricordiamo ad esempio i rifiuti cimiteriali ed i rifiuti derivanti dalla pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, spiagge marittime e lacuali, rive dei corsi d'acqua.

## I) Rifiuti raccolti in modo differenziato con attribuzione di codici CER non propri dei rifiuti urbani

Qualora i seguenti rifiuti, di cui siano certi la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti di recupero, in virtù delle prassi operative maggiormente diffuse, siano raccolti in modo differenziato, nel rispetto delle condizioni di cui al presente documento, e con l'attribuzione dei seguenti codici CER, i relativi quantitativi possono essere conteggiati tra le percentuali di RD :

- 080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317
- 160601\* batterie al piombo
- 160602\* batterie al nichel cadmio
- 160603\* batterie contenenti mercurio
- 130205\* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione, non clorurati
- 130208\* altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione
- 160103 pneumatici fuori uso



# Gestione-Rifiuti.it

## Allegato 2

Categoria		CER	Descrizione
Rifiuti Biodegradabili	Frazione organica	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108)
		200201	rifiuti biodegradabili (200201)
		200302	rifiuti dei mercati (200302)
	Carta e cartone	200101	carta e cartone (200101)
		150101	imballaggi in carta e cartone (150101)
	Legno	200137*	legno, contenente sostanze pericolose (200137*)
		200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (200138)
		150103	imballaggi in legno (150103)
	Altro	150109	imballaggi in materia tessile (150109)
		200110	abbigliamento (200110)
200111		prodotti tessili (200111)	
Rifiuti non biodegradabili	Vetro	200102	vetro (200102)
		150107	imballaggi in vetro (150107)
	Plastica	200139	plastica (200139)
		150102	imballaggi in plastica (150102)
	Metalli	200140	metallo (200140)
150104		imballaggi metallici (150104)	
Rifiuti da raccolta multimateriale		200199	altre frazioni non specificate altrimenti (200199)
		150106	imballaggi in materiali misti (150106)
RAEE		200121*	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (200121*)
		200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (200123*)
		200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (200133*)
		200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (200134)
		160601*	Batterie al piombo
		160602*	Batterie al nichel cadmio
		160603*	Batterie contenenti mercurio
		200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (nota) (200135*)
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (200136)
Ingombranti		200307	rifiuti ingombranti (200307)



# Gestione-Rifiuti.it

Altri rifiuti	160103	pneumatici fuori uso
	200113*	solventi (200113*)
	200114*	acidi (200114*)
	200115*	sostanze alcaline (200115*)
	200117*	prodotti fotochimici (200117*)
	200119*	pesticidi (200119*)
	200125	oli e grassi commestibili (200125)
	200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (200126*)
	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione, non clorurati
	080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317
	130208*	altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione
	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (200127*)
	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (200128)
	200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose (200129*)
	200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 (200130)
	200131*	medicinali citotossici e citostatici (200131*)
	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (200132)
	200203	altri rifiuti non biodegradabili (200203)
	150105	imballaggi in materiali compositi (150105)
	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (150110*)
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (150111*)	
Rifiuti indifferenziati	200301	rifiuti urbani non differenziati (200301)
	200303	residui della pulizia stradale (200303)
	200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti (200399)
Rifiuti inerti da piccole operazioni edilizie domestiche avviati a recupero	<b>170904</b>	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903
	<b>170107</b>	miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106

